



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001 - **Certificato CSQ** N. 9159.CMPD

T	P51	MD01	Rev.4*
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

Regolamento

per la ripartizione del fondo incentivante le “funzioni tecniche” ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 76 del 19-01-2018

Esecutivo dal 01-05-2018

Firmato

Il Sindaco

Firmato

Il Segretario Generale

*aggiornamento n. 21/A chiuso il 19/10/2017

INDICE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 – *Oggetto e finalità*

Articolo 2 - *Ambito oggettivo di applicazione*

Articolo 3 – *Risorse da destinare al fondo
incentivante le funzioni tecniche*

Articolo 4 – *Utilizzo delle risorse del fondo
destinate all'incentivazione del personale*

Articolo 5 – *Condizioni e modalità di
corresponsione dell'incentivo*

Articolo 6 – *Oneri a carico del Comune*

Articolo 7 – *Utilizzo delle risorse del fondo
destinate all'acquisto di beni, strumentazioni
e tecnologie*

Articolo 8 – *Incentivi per attività svolte dalla
CUC (Centrale Unica di Committenza)*

Articolo 9 – *Relazione periodica
sull'applicazione del regolamento*

Articolo 10 – *Rinvio dinamico*

Articolo 11 – *Norme finali, entrata in
vigore*

Tabella 1

Tabella 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per l'assegnazione e ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito Codice dei contratti).
2. Con il presente Regolamento il Comune intende promuovere e incrementare quanto più possibile l'attività eseguita per funzioni tecniche del Codice dei contratti rese nell'interesse dell'Ente attraverso il coinvolgimento dei dipendenti con la necessaria qualifica e presenti all'interno dell'Ente medesimo, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, le risorse del fondo di cui al successivo art. 3 vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati delle funzioni tecniche per la realizzazione di opere e lavori pubblici o per l'acquisizione di servizi e forniture, inerenti esclusivamente le attività di programmazione degli investimenti, per la verifica preliminare e la validazione progetti, per le attività di predisposizione delle procedure di gara e di affidamento di lavori, servizi e forniture, per il controllo e la direzione d'esecuzione dei contratti pubblici, per le attività di responsabile unico del procedimento, di collaudo e di certificazione di regolare esecuzione, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Sono inclusi, nell'ambito di applicazione di riparto del fondo per le funzioni tecniche, i lavori, le opere, i servizi e le forniture realizzati/e dal privato nell'ambito di rapporti convenzionali, di accertato e dichiarato interesse pubblico, nonché le prestazioni rese nell'ambito della centrale Unica di Committenza, fino alla concorrenza massima di un quarto dell'incentivo del fondo della specifica gara o del singolo progetto/servizio /fornitura.¹

3. Sono esclusi dalla corresponsione delle risorse di cui al comma 1 le forniture di acquisto di beni di consumo, i servizi aventi carattere meramente ripetitivo e standardizzato, ovvero acquistati mediante convenzioni CONSIP o del MEPA che non richiedono elaborazione programmatica e progettuale. Sono altresì esclusi gli interventi di manutenzione del patrimonio indisponibile e disponibile dell'Ente.

4. L'incentivazione sui lavori pubblici è da ricondurre alla sola realizzazione di opere pubbliche e non anche ad attività di pianificazione territoriale. Parimenti, debbono intendersi escluse le varianti in corso d'opera le varianti contrattuali, autorizzate, non rientranti nel quadro economico posto a base di gara dell'appalto (es. ripetizione).

5. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di concessione, di finanza di progetto l'incentivo è applicato in relazione alla complessità e agli elementi che caratterizzano l'oggetto principale del contratto secondo le definizioni del Codice dei Contratti.

6. E' prevista la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, lavoro, servizio o fornitura, ove si

¹ Comma 5 art. 113 CdC

riscontrassero incrementi dei tempi o dei costi non conformi, nonché per le eventuali varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo validato dal RUP, ovvero a causa di una carente direzione operativa, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione o l'utilizzazione dell'opera, della fornitura o del servizio.

7. I progetti redatti dal personale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Risorse da destinare al fondo incentivante le funzioni tecniche

1. Al fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici, sono destinate risorse finanziarie nel limite del 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, di servizi e di forniture, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, come indicato nella Tabella 1.

Art. 4 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per incentivare le funzioni tecniche è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura prevista nell'art. 2 del presente Regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della validazione del progetto, della programmazione delle attività di gara, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e/o operativa, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite secondo quanto indicato nella Tabella 2.

3. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al precedente comma 1, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito e dei criteri di cui al presente regolamento, spetta al Direttore del Settore che attua il contratto per appalti di opere o di lavori, di servizi e forniture, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. A tal fine, il Direttore, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, conferisce gli incarichi con specifico provvedimento, definendo nello stesso le tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi programmatiche, progettuali di affidamento ed esecutive, previste per la tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione, nonché la ripartizione dell'incentivo negli esercizi nei quali lo stesso sarà corrisposto. Lo stesso Direttore, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuali originariamente previste.

5. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico e/o professionale attinente alla prestazione da rendere che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività (tecniche e amministrative) inerenti all'incentivo.

6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente in quanto affidate a personale

esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie della singola opera o prestazione ed incrementano il fondo di cui all'art. 3, anche per finanziare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell'Ente per analoghe prestazioni rese a favore dei Comuni della Centrale Unica di Committenza. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con i provvedimenti di cui al commi 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche sia affidata all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte.

7. I compensi di cui ai commi precedenti sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente svolte, soltanto quando i relativi progetti, capitolati, bandi, ecc siano stati approvati dai competenti organi.

Art. 5 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti individuati, in base a quanto previsto dagli atti di conferimento di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'accertamento per la fase di programmazione, è effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione della progettazione ovvero dell'indizione della gara, per la fase di esecuzione, in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori, servizi e forniture e dei collaudi e/o verifica di regolarità finale.

3. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico, anche in relazione ad incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del Codice dei Contratti;
- b) ove inclusi nell'incentivo per altre prestazioni pertinenti, i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto dell'affidamento posto a gara
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori ed operativa, del collaudo e della verifica di congruità e regolare prestazione, e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico.

4. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.

5. Nel caso in cui il Direttore accerti che il ritardo del rispetto dei tempi sia da imputare alle fasi dalla programmazione fino all'affidamento, ai dipendenti incaricati di dette fasi di prestazione sarà applicata una decurtazione delle aliquote al 10% per ogni 15 giorni lavorativi di ritardo, fino a un massimo del 50% della quota corrispondente.

6. In caso di ritardo con riferimento ad un termine indicato come essenziale dalla legge o connesso ad eventi specifici, preventivamente indicati dal Direttore, quali le partecipazioni a bandi per l'accesso a fondi, non sarà dovuto alcun compenso.

7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse

amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. All'atto della liquidazione, il Direttore competente verifica il rispetto del limite di cui sopra. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

8. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi da parte del Direttore competente, avviene:

a. per le attività svolte nella fase programmatica, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del relativo livello progettuale svolto;

b. per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

9. Il Direttore delle Risorse Umane dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro il primo periodo di paga utile, se la liquidazione perviene entro il giorno dieci del mese.

10. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di incarico di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

11. L'incentivo assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

Art. 6 – Oneri a carico del Comune

1. Al Comune competono le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'Ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'Amministrazione Comunale sostiene gli oneri di cui al presente articolo sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali riferiti al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

2. Nel caso di attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione il dipendente non potrà beneficiare dell'incentivazione di cui al presente regolamento.

3. L'Amministrazione di norma provvede a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento.

Art. 7 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Ai sensi del comma 4 dell'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici, il 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente

individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Art. 8 – Incentivi per attività svolte dalla CUC (centrale Unica di Committenza)

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, per le funzioni svolte dalla CUC nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi o forniture, per conto di altri Enti, l'ente o ciascun ente convenzionato è tenuto a versare, previa richiesta della CUC, a conclusione delle attività espletate dalla CUC, una somma non superiore al 25% della percentuale stabilita all'art. 3 del presente regolamento secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

2. Le modalità di applicazione della misura di cui al presente articolo, dovranno tendere ad un'armonizzazione di metodo e criteri attributivi tra i soggetti sottoscrittori della convenzione in essere per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni.

Art. 9 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno, il Direttore preposto alla struttura competente redige ed invia al Comitato di Direzione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- a. l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b. l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- c. eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre

controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 10 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice dei contratti, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Le stesse si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11 – Norme finali, entrata in vigore

1. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi ad attività realizzate antecedentemente alla data del 19 aprile 2016, ovvero: che siano discendenti da attività disciplinate dall'art. 93, commi da 7-bis a 7-quater, del D.Lgs n. 163/2006, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 19/11/2015 a cui, per le parti applicabili, si rimanda.

2. Il Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line per quindici giorni, e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente. Esso entra in vigore, ai sensi dell'art. 74, comma 8, dello statuto

comunale, il giorno successivo alla sua
pubblicazione all'albo pretorio

Tabella 1

Percentuali di alimentazione del fondo

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	550.000,00	2,00
550.001,00	1.500.000,00	1,8
1.500.001,00	3.500.000,00	1,6
3.500.001,00	5.547.099,00	1,4
5.548.000,00		1,2

L'effettiva percentuale di alimentazione, per servizi/forniture, è data dall'applicazione dei seguenti parametri :

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	350.000,00	2,00
350.001,00	1.500.000,00	1,8
1.500.001,00	3.500.000,00	1,6
3.500.001,00	5.500.000,00	1,4
5.500.001,00		1,2

Tabella 2

L'effettiva percentuale di ripartizione del fondo, per ogni opera, lavoro, servizio, fornitura, è data dall'applicazione delle seguenti percentuali:

tab. 2. A: lavori e opere

FASI PROCEDIMENTO	% SPETTANTE IN RELAZIONE ALLA FASE DEL PROCEDIMENTO	FIGURE PROFESSIONALI	% SPETTANTE ALLE FIGURE PROFESSIONALI	
			Min.	Max.
Programmazione degli interventi (art 21 codice)	5%	- Responsabile unico del procedimento; -collaboratori tecnici; -collaboratori amministrativi	40% 20% 20%	60% 30% 30%
Valutazione preventiva dei progetti- Attività connessa alla Progettazione sulla fattibilità tecnica ed economica- definitiva-esecutiva	30%	- Responsabile unico del procedimento; - collaboratori tecnici - verificatore della conformità -collaboratori amministrativi	20% 20% 5% 5%	50% 40% 15% 15%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%	- Responsabile unico del procedimento; - Collaboratori tecnici all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto - Collaboratori amministrativi all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto	20% 20% 20%	40% 40% 30%
Direzione lavori e coordinamento sicurezza per l'esecuzione	40%	- Responsabile unico del procedimento; -direttore lavori/assistenti con funzioni di direttori operativi; - Collaboratori amministrativi	10% 35% 5%	30% 65% 10%
Collaudo	10%	- Responsabile unico del procedimento ; collaudatore; - assistenti con funzioni di direttori	20% 30% 20%	30% 50% 30%

		operativi; - Collaboratori amministrativi;	10%	20%
--	--	---	-----	-----

tab. 2. B: servizi e forniture

FASI PROCEDIMENTO	% SPETTANTE IN RELAZIONE ALLA FASE DEL PROCEDIMENTO	FIGURE PROFESSIONALI	% SPETTANTE ALLE FIGURE PROFESSIONALI	
			Min.	Max.
Programmazione degli interventi (art 21 codice)	5%	- Responsabile unico del procedimento; -collaboratori amministrativi;	30%	70%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	35%	- Responsabile unico del procedimento; - Collaboratori amministrativi all'attività di redazione e assistenza procedura di gara /contratto	40%	80%
Direttore dell'esecuzione (forniture e servizi)	45%	- Responsabile unico del procedimento; -direttore dell'esecuzione /assistenti con funzioni di direttori dell'esecuzione; - Collaboratori amministrativi-	10%	40%
Verifica di conformità	15%	Responsabile unico del procedimento; -collaboratori amministrativi.	25%	65%
			5%	10%
			50%	80%
			20%	50%